

REGOLAMENTO (CEE) N. 2576/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1990

che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli articoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2568/90⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, è opportuno indire una gara particolare per gli alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento francese e italiano;

considerando che è opportuno procedere a una gara particolare per l'utilizzazione nella Comunità, nel settore dei carburanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si effettua la vendita tramite la gara particolare n. 6/90 di un quantitativo totale di 1 600 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol, in cinque partite. Gli alcoli provengono dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e sono detenuti dagli

organismi d'intervento francese e italiano. Ogni partita di questa gara particolare verte su un quantitativo di 320 000 hl di alcole a 100 % vol.

Gli alcoli messi in vendita sono destinati ad essere utilizzati nella Comunità, nel settore dei carburanti. Le relative trasformazioni devono avvenire all'interno della Comunità.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna delle cisterne, il titolo alcolometrico, le caratteristiche dell'alcole ed i riferimenti alla misura d'intervento che sta all'origine della produzione dell'alcole, tramite il numero del relativo articolo del regolamento (CEE) n. 822/87, sono indicati nel bando di gara particolare in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1780/89, in particolare gli articoli da 18 a 38.

Articolo 4

Le condizioni specifiche della gara particolare n. 6/90 CE ed i nomi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati sono indicati nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 5

Il termine per la presentazione delle offerte all'indirizzo indicato nel bando di gara è il 25 settembre 1990, ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1780/89 è sostituita dall'obbligo imposto all'aggiudicatario di sottoporsi, fino all'impiego finale dell'alcole attribuito, al controllo di una società di sorveglianza internazionale conformemente alle disposizioni previste all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(4) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(5) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.